



Comune di San Maurizio Canavese

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA NUMERO 77 DATA 12/10/2021
--

AREA Vigilanza - Protezione Civile

OGGETTO:

"FIERA DI SAN MAURIZIO AGRICOLTURA, ARTIGIANATO E... DINTORNI"
REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' APPOSIZIONE SEGNALETICA VERTICALE -
MODIFICA E SOSTITUZIONE ORDINANZA 84 DEL 15/10/2018 - VALIDITA' PERMANENTE
PER OGNI TERZA DOMENICA DEL MESE DI OTTOBRE DICIASCUN ANNO A PARTIRE
DAL 13/10/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 28/07/2000 d'istituzione della Fiera di San Maurizio e d'approvazione del Relativo Regolamento;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n° 179 del 01/10/2001 in esecuzione a quanto previsto dagli art. 3 e 4 del Regolamento della Fiera di San Maurizio;

SENTITO in merito alla viabilità e sicurezza della circolazione stradale i competenti uffici Comunali;

RITENUTO opportuno dare corso alla disciplina della circolazione in occasione dello svolgimento della fiera annuale;

VISTI l'art. 6, 7 del C.d.S;

VISTO il D.L.vo 18/08/2001 n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

VISTO il D.Lvo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" per cui l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'Area di Vigilanza ai sensi dell'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" T.U.L.E.L.;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, è quindi necessaria l'emissione del presente provvedimento disciplinante la circolazione stradale;

IN CONSIDERAZIONE a quanto recita il D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 "Nuovo codice della Strada":

all'art. 1 "Principi generali" – "1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.

IN CONSIDERAZIONE a quanto prevede il vigente Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), del 04/09/1998, nr. 401 "Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione" pubblicato in GU nr. 274 del 23/11/1998 ed in particolare **all'art. 2 comma 2** "per eventuali casi di rimozione di veicoli, regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi."

RITENUTO che all'Ufficio Tecnico Comunale Lavori Pubblici e Viabilità incombe l'apposizione e la vigilanza costante di idonea segnaletica anche mediante impiego di altri strumenti idonei ad indicare la zona interdotta alla circolazione e alla sosta veicolare nonché la deviazione del traffico veicolare pedonale allorquando ve ne sia necessità, entro 48 ore dall'inizio dell'efficacia del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 comma 4 lettera f) "Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati" e all'art. 7 comma 1 lettera a) "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati" del D.Lgs 285/1992 "Nuovo codice della strada";

RICHIAMATI in merito alla competenza ad assumere il presente provvedimento il D.Lgs 30 marzo 2001, nr. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., nonché il Decreto Sindacale nr. 7 del 28/05/2021 con il quale è stato conferito al Comandante di P.M. Viale Eliana Responsabile dell'Area di Vigilanza la posizione organizzativa di tale settore;



Comune di San Maurizio Canavese

PROVINCIA DI TORINO

VISTA la precedente Ordinanza n. 84 del 15/10/2018 disciplinante la circolazione stradale in occasione della Fiera annuale del mese di Ottobre; l D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 “Nuovo codice della Strada”;

VISTO il D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 “Nuovo codice della Strada”;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e s.m.i;

RITENUTO che, in relazione alle circostanze rappresentate, si rende necessario, per motivi di pubblico interesse e di sicurezza della circolazione stradale, adottare idonei provvedimenti al fine di regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli in occasione delle situazioni sopra contemplate;

ORDINA

LA VALIDITÀ PERMANENTE della seguente disciplina stradale in occasione dello svolgimento con cadenza annuale della Fiera di San Maurizio C.se:

1. **Dalle ore 07.00 alle ore 19.30 d’ogni terza domenica del mese di ottobre ed a partire dal 13/10/2021 siano vietati il transito e la sosta con rimozione coatta ambo i lati nelle seguenti località:**
 - a) **VIA MATTEOTTI – VIA VITTORIO EMANUELE II°:** tratto compreso tra la Piazza Statuto e la Via Remmert/Tesio;
 - b) **VIA OLIVARI :** tratto compreso fra l’intersezione con la Via Bertone e la Piazza Marconi/Corso Mameli;
 - c) **VIA CARLO ANGELA E VIA MAZZINI :** nel tratto ricompreso fra Via Carlo Alberto e Via De Amicis ;
 - d) **VIA BERTONE** nel tratto ricompreso fra Via XX Settembre e la Via Carlo Angela eccetto i residenti e tutti coloro che debbano entrare ed uscire all’interno di proprietà private rientranti in tale tratto di strada, con autorizzazione ed obbligo per l’uscita di percorrere tale tratto in direzione Via XX settembre, in quanto non presente sbocco nella Via Carlo Angela per presenza di esposizione rientrante nella manifestazione fieristica;
2. **Dalle ore 07.00 alle ore 20.00 d’ogni terza domenica del mese di ottobre ed a partire dal 13/10/2021 siano vietati il transito e la sosta con rimozione coatta nelle seguenti località:**
 - a) **PIAZZA MARCONI –** Tratto delineato dal Viale Alberato ove si svolge il mercato settimanale;
3. **Dalle ore 07.00 del giorno precedente la fiera, che si tiene ogni terza domenica del mese di ottobre ed a partire dal 13/10/2021 sino alle ore 20.00 del giorno successivo la fiera siano vietati il transito e la sosta con rimozione coatta, per il posizionamento degli spettacoli viaggianti nella seguente località:**
 - a) **PIAZZA MARCONI :** stalli di sosta presenti sulla Piazza attigui all’area riservata settimanalmente al mercato;
4. **Dalle ore 08.00 del lunedì precedente la fiera, che si tiene ogni terza domenica del mese di ottobre ed a partire dal 13/10/2021 sino alle ore 20.00 del giorno successivo la fiera siano vietati il transito e la sosta con rimozione coatta, per il posizionamento dei servizi igienici ed il giorno della fiera nelle vicinanze in detta zona stazionerà l’unità di soccorso prevista nella seguente località:**
 - a) **PIAZZA STATUTO** area attigua alla fontanella presente lato Via Matteotti;
5. **SARÀ CONSENTITO E DOVRÀ SEMPRE ESSERE GARANTITO** l’attraversamento della Via Matteotti e delle Vie Vittorio Emanuele II° e della Via Olivari dalle Vie trasversali Vicolo ferrovia, Via Garibaldi, Via Cavour, Via Roma , Via Carlo Alberto;
6. **NELLE ZONE RISERVATE** alla sistemazione dei banchetti espositivi, questi dovranno essere collocati in modo tale che sia sempre garantito uno spazio per il libero scorrimento viario ai veicoli di soccorso ed emergenza;
7. **SARÀ CONSENTITO** il solo transito nei luoghi ove vige il divieto di transito ai veicoli delle persone ivi residenti che debbano accedere in entrata o in uscita di emergenza imminente non



Comune di San Maurizio Canavese

PROVINCIA DI TORINO

prorogabile dimostrabile, dalle proprie pertinenze private curando di riposizionare lo sbarramento mobile posto all'ingresso dell'area, e comunque prestando le dovute cautele alle persone e o cose presenti in tale area, atta ad evitare pericolo. Ogni situazione di danneggiamento o lesioni, in caso di transito durante le ore di divieto, anche nei casi sopra specificati, saranno sotto la responsabilità personale di chi lo effettua e la pubblica amministrazione sarà sollevata da ogni qualsivoglia responsabilità;

8. **A NORMA** comma 3 dell'art. 37 del D.lgs n. 285/92, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, può essere proposto ricorso avverso l'apposizione della segnaletica stradale di cui alla presente ordinanza al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura prevista dall'art. 74 del regolamento di applicazione e di esecuzione approvato con D.P.R. N. 495/92;
9. **A NORMA** dell'art. 8 della stessa legge N° 241/90, si rende noto che responsabili del procedimento sono il Comandante del locale Corpo di Polizia Municipale e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Ripartizione Lavori Pubblici – Viabilità ciascuno per materia di competenza;
10. **SPETTA** a tutto il personale di cui **all'art. 12** “*Espletamento dei servizi di polizia stradale*” del D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 “*Nuovo codice della Strada*” fare rispettare il presente provvedimento anche tramite supporto di personale volontario del Gruppo Comunale di Protezione Civile e dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Ciriè in convenzione con il Comune di San Maurizio Canavese;
11. **PER le trasgressioni** trovano applicazione tutte le sanzioni applicabili per ogni situazione e previste dal D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 “*Nuovo codice della Strada*” e con la rimozione coatta di veicoli e/o materiali ove è prevista e contemplata dalla normativa vigente;
12. **IL locale Servizio Messi Notificatori**, è incaricato di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune;
13. **LA PRESENTE DISPOSIZIONE SOSTITUISCE IN OGNI SUA PARTE LA PRECEDENTE ORDINANZA N. 84 DEL 15/10/2018;**
14. **CHE copia** del presente provvedimento dovrà essere trasmesso al locale Ufficio Tecnico Comunale – Ripartizione Lavori Pubblici – Sezione Viabilità, al locale Corpo di Polizia Municipale, all'Ufficio Tributi, all'Ufficio Manifestazioni all'Ufficio Ragioneria a ciascuno per propria competenza.

Il responsabile dell' Area
Firmato digitalmente
Viale Eliana O.

San Maurizio Canavese, li _____

Il Responsabile del procedimento